

## **Allegato**

Misure specifiche nell'ambito della risposta inclusiva della disabilità al COVID-19:

- **Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo per gli aiuti europei ai più poveri (FEAD)**. Per quanto riguarda il sostegno de FSE alla crisi COVID-19, le azioni intraprese dagli Stati membri in tutta l'Unione mirano a: sostenere il sistema sanitario acquistando le attrezzature sanitarie necessarie, compreso il materiale protettivo per gli operatori sanitari; assumere personale supplementare per servizi sanitari più estesi; comunicazione e informazione al pubblico. Inoltre, il FSE può contribuire a proteggere i livelli occupazionali e allo stesso tempo ritardare la diffusione del virus. Ciò include in particolare i programmi di lavoro a breve termine o le indennità per i genitori che non possono lavorare, in quanto devono prendersi cura dei loro figli, le cui scuole sono ora chiuse. Inoltre, sia il FSE che il FEAD possono aiutare gli assistenti sociali e le ONG ad adattare il loro lavoro a questa emergenza. Ad esempio, il FEAD può già essere utilizzato per acquistare materiale per evitare la trasmissione del virus (ad esempio guanti protettivi, dispositivi di disinfezione, scudi protettivi) e qualsiasi altra misura necessaria per la corretta fornitura di assistenza in un ambiente sano e sicuro. Infine, le organizzazioni partner attive nella fornitura di alimenti o di assistenza materiale di base possono beneficiare di queste misure di protezione, sia nell'ambito del FEAD – nonostante il suo budget limitato – sia sotto il FSE. La Commissione sta raccogliendo informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri per rispondere alla crisi del COVID-19, tra cui, in alcuni casi, sulle pensioni e sulle prestazioni per le persone con disabilità.

- **Semestre europeo**. La salute e il benessere degli europei sono la massima priorità. Il nostro obiettivo è rafforzare il sostegno al reddito e un ampio accesso ai servizi essenziali e sociali per coloro che si trovano nelle situazioni più vulnerabili, comprese le persone con disabilità, in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali.

- **Accessibilità delle informazioni Web Accessibility**, consente alle persone con disabilità di percepire, comprendere, navigare e interagire su Internet e di utilizzare applicazioni mobili per accedere alle informazioni. I siti web del settore pubblico, in particolare, stanno diffondendo informazioni critiche, comprese le norme di quarantena e di confinamento e informazioni sui sistemi di sostegno messi in atto per aiutare tutti i cittadini durante questa emergenza sanitaria pubblica. La direttiva sull'accessibilità Web (UE) 2016/2102 garantisce che le persone con disabilità abbiano un migliore accesso ai siti web e alle app mobili dei servizi pubblici. La direttiva prevede che i siti web del settore pubblico pubblicati dopo il 23 settembre 2018 debbano essere accessibili entro il 23 settembre 2019, tutti i siti web del settore pubblico devono essere accessibili entro il 23 settembre di quest'anno e le app mobili del settore pubblico entro il 23 giugno 2021. Durante la crisi del COVID-19, la Commissione continua a lavorare per garantire che la direttiva sia debitamente attuata, controllando la trasposizione e facilitando la cooperazione tra gli Stati membri. Stiamo anche iniziando i preparativi per la revisione della direttiva nel corso della quale consulteremo le parti interessate, tra cui il Forum europeo per la disabilità. Il feedback del FES su come la direttiva potrebbe

contribuire a una risposta di crisi più inclusiva per le persone con disabilità è molto gradito. La revisione della direttiva sui servizi audiovisivi dei servizi multimediali (AVMSD) rafforza considerevolmente le disposizioni in materia di accessibilità. Essa obbliga gli Stati membri a garantire che le informazioni sulle emergenze, come la pandemia odierna, siano accessibili al pubblico attraverso servizi audiovisivi multimediali in modo accessibile alle persone con disabilità.

Date le circostanze eccezionali, il Gruppo europeo di regolamentazione per i servizi di comunicazione audiovisiva (ERGA) ha deciso di contribuire ad accelerare l'attuazione di tali disposizioni prima della scadenza di settembre. Al fine di garantire che il maggior numero possibile di europei abbia accesso a informazioni critiche relative alla diffusione del COVID-19, ERGA preparerà una relazione di stato attuale e svilupperà un archivio di migliori pratiche e raccomandazioni. Analogamente, la legislazione dell'UE in materia di telecomunicazioni, in particolare la direttiva sui servizi universali (2002/22), prevede che agli utenti con disabilità venga garantita l'equivalenza nell'accesso e nella scelta per quanto riguarda i servizi di comunicazione elettronica, compresi i servizi di emergenza. Quest'ultimo significa che i cittadini con problemi di udito dovrebbero avere la possibilità di comunicare con i punti di risposta alla pubblica sicurezza attraverso messaggi di testo e, se disponibili, messaggi video. Le disposizioni del servizio universale richiedono inoltre di garantire l'accessibilità dei servizi di comunicazione di base per tutti gli utenti finali. Queste disposizioni rimangono pienamente applicabili durante le crisi come quella attuale. L'impiego di servizi di teleassistenza remota, tecnologie assistive e soluzioni di vita indipendenti supportate digitalmente è attivamente perseguito dai programmi dell'UE, come Orizzonte 2020.

**- Sistemi informativi sanitari.** Per quanto riguarda i sistemi di informazione sanitaria, l'essenziale è disporre di informazioni sull'età e sul sesso e, se possibile, sulle condizioni preesistenti al fine di avere maggiori informazioni sulla diffusione delle pandemie e sull'impatto sui membri più vulnerabili della popolazione. Ricevere le informazioni in formato accessibile è anche molto importante, per le persone vulnerabili, capire anche cosa devono fare per evitare di diffondere il virus. L'attenzione di tutti gli Stati membri dovrebbe ora essere rivolta all'appiattimento della curva. ESTAT fornisce già diversi set di dati per monitorare gli indicatori sociali sui cittadini dell'UE che vivono con limitazioni di attività quotidiane, in particolare i problemi di salute delle persone con disabilità. Queste statistiche dell'UE sono di solito suddivise per sesso, età e livello di disabilità. Il sostegno è fornito da tutte le autorità (mediche, locali) e da famiglie/parenti/vicini a tutti i gruppi vulnerabili senza alcuna discriminazione. Le condizioni di salute e/o le disabilità precedenti devono essere segnalate dal paziente quando accede ai servizi medici affinché egli ottenga le migliori cure in un ambiente appropriato che tenga conto della sua disabilità. Questo dovrebbe essere il caso di tutte le malattie, anche in caso di COVID-19.

**- Obbligo dei vettori e degli organi di gestione dei terminali di prestare particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e mobilità ridotta in caso di interruzioni dei trasporti.** Le normative UE in materia di diritti aerei, ferroviari e dei passeggeri trasportati dall'acqua obbligano i

trasportatori a prestare particolare attenzione alle esigenze delle persone con mobilità ridotta e di chiunque le accompagni quando forniscono assistenza in caso di cancellazione o di lunghi ritardi fornendo pasti e alloggio. Nel regolamento sui diritti dei passeggeri degli autobus e dei pullman questo non è un obbligo, ma vi è una chiara raccomandazione alle compagnie di autobus e pullman di prendere accordi per tale assistenza. Il 18 marzo 2020 la Commissione ha adottato orientamenti interpretativi sui diritti dei passeggeri in situazioni di cancellazione di massa dei servizi di trasporto a causa dell'attuale crisi. Queste linee guida sono rilevanti per tutti i passeggeri, anche per le persone con disabilità e le persone con mobilità ridotta.

**- Obbligo dei vettori e degli organi di gestione dei terminali di assistere i passeggeri con disabilità e mobilità ridotta per consentire loro di viaggiare in aereo, su rotaia, via mare e trasporto di autobus e pullman**

I servizi della Commissione sono stati informati del fatto che alcuni vettori, che continuano a operare i loro servizi nonostante COVID-19, negano o limitano l'assistenza speciale ai passeggeri con disabilità e mobilità ridotta, la cui fornitura sarebbe necessaria per consentire loro di viaggiare. Essi sostengono che tali misure sono necessarie per proteggere il loro personale e i passeggeri perché tale assistenza è nella maggior parte dei casi impossibile senza contatto tra di loro, il che comporta un rischio significativo per la salute pubblica. Uno dei diritti fondamentali dei passeggeri è il diritto delle persone con disabilità e mobilità ridotta a ricevere assistenza gratuita da parte dei vettori e dei gestori delle infrastrutture di trasporto per poter utilizzare il trasporto aereo, ferroviario, marittimo e in autobus e autobus in modo paragonabile ad altri cittadini. La legislazione dell'UE sui diritti dei passeggeri non prevede alcuna disposizione che esoneri i vettori e gli operatori delle infrastrutture di trasporto dall'obbligo di fornire assistenza speciale ai passeggeri con disabilità o mobilità ridotta. D'altra parte, tuttavia, potrebbero essere applicabili regole relative alla salute nel contesto del COVID-19. I servizi della Commissione consultano esperti di salute pubblica (gli esperti di Healthy Gateway che hanno già fornito orientamenti alla Commissione per quanto riguarda la pandemia di COVID-19) per sapere se la negazione o la restrizione del diritto all'assistenza da parte dei vettori e degli organi di gestione dei terminali sia giustificata e proporzionata sulla base delle preoccupazioni in materia di salute pubblica.

- **Meccanismo di protezione civile dell'UE**. La Commissione riconosce che la pandemia di COVID-19, comprese le restrizioni applicate dalle autorità, ha un impatto significativo e aggravato sulle persone con disabilità in tutto il mondo. Nelle ultime settimane, l'UE ha lavorato instancabilmente, attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE, per sostenere gli sforzi degli Stati membri per combattere la pandemia. Il meccanismo è uno strumento non discriminatorio e basato sulle esigenze utilizzato per assistere i più vulnerabili quando la portata di una catastrofe supera le capacità di un paese dell'UE o di un paese terzo. Essa opera sulla base di una richiesta di assistenza da parte del paese interessato agli Stati membri dell'UE e ad altri Stati partecipanti al meccanismo. Il meccanismo può essere utilizzato anche per fornire sostegno consolare agli Stati membri dell'UE quando i suoi cittadini sono colpiti da una catastrofe e la sua applicazione è finalizzata ad assistere i più bisognosi. La Commissione è anche consapevole del fatto che

l'impatto della pandemia è ancora più drammatico nei paesi colpiti dalla crisi, dove i più vulnerabili devono fare affidamento sugli aiuti umanitari salvavita. Per quanto riguarda i contesti in cui vengono erogati gli aiuti umanitari finanziati dall'UE, la Commissione si sforza di continuare queste attività essenziali di salvataggio nella misura possibile. Sta collaborando con i partner umanitari sul campo per individuare le azioni volte a mitigare l'impatto della pandemia di COVID-19, anche garantendo, per quanto possibile, che le esigenze specifiche delle persone con disabilità siano adeguatamente prese in considerazione in queste circostanze difficili. Le raccomandazioni del Forum europeo per la disabilità saranno utili per sostenere una risposta inclusiva in disabilità alla pandemia.

**- I richiedenti asilo e i migranti con disabilità.** Gli Stati membri devono tener conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili che cercano protezione internazionale (direttiva sulle condizioni di accoglienza (2013/33/UE), articolo 21) e, in particolare, di tutti i gruppi vulnerabili, compresi i richiedenti asilo con disabilità, degli anziani o dei residenti con problemi sanitari esistenti. Dal punto di vista dell'integrazione o dei percorsi legali, i migranti con disabilità devono affrontare ulteriori ostacoli, in particolare in termini linguistici o se hanno traumi preesistenti e altri problemi di salute mentale. La gestione del coronavirus riguarda in primo luogo la risposta sanitaria, che non è l'obiettivo principale degli strumenti di finanziamento degli affari interni. Pertanto, i programmi di finanziamento degli affari interni possono fornire solo parzialmente sostegno nell'ambito del loro mandato. Il sostegno si concentra sui richiedenti asilo, sui rifugiati, sulle persone che godono di protezione temporanea, sui cittadini dei paesi terzi legalmente rimasti e su coloro che acquisiscono uno status giuridico. Disposizioni specifiche sono previste per le persone vulnerabili come stabilito nel Regolamento 516/2014 articolo 33. Per quanto riguarda i finanziamenti, il Fondo per l'asilo, la migrazione e l'integrazione (AMIF) può sostenere i gruppi vulnerabili, compreso il sostegno ai servizi sanitari. Nel caso della Grecia, dal 2017 è stato finanziato un programma globale di sostegno alla salute nell'ambito dell'AMIF e attuato dall'Organizzazione nazionale della sanità pubblica. Il progetto mira ad affrontare le esigenze sanitarie e psicosociali delle persone che vivono nei campi aperti sulla terraferma e nei centri di accoglienza e identificazione delle isole (hotspot), attraverso la fornitura di personale medico, medici e infermieri. Tra le altre cose, è stata abilitata un'assistenza specifica al fine di garantire un'assistenza adeguata alle persone affette da malattie croniche o disabilità. Il bilancio del programma ammonta a 37,5 milioni di euro di contributo dell'UE. Nella situazione attuale, la Commissione è in costante comunicazione con le autorità greche in merito al piano nazionale in vigore per far fronte alla gestione della situazione COVID-19, riguardante in gran parte i migranti nei centri di accoglienza e di identificazione delle isole e dei campi. La Commissione è pronta a sostenere le autorità greche in termini operativi al fine di proteggere tutti i migranti, compresi quelli con disabilità, e prevenire la diffusione del virus.

- Aiuti di Stato Le norme temporanee che la Commissione ha adottato in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri dell'UE di mettere in atto misure per fornire un sostegno eccezionale alle imprese in quasi tutti i settori. Tuttavia, l'impostazione di tali misure di sostegno, nonché la decisione di

concedere il sostegno alle singole imprese e di garantire una risposta comprensiva di invalidità al COVID-19 rimangono di competenza di ogni Stato membro.

**- Accesso al sostegno dell'UE.** La Commissione apprezzerrebbe tutti i dati che il Forum europeo per la disabilità può avere sulle esigenze e sulle migliori pratiche per garantire l'accesso delle persone con disabilità a sostenere nelle regioni e in settori dell'UE, ad esempio l'accesso alle attrezzature di protezione personale. Quando si propongono misure COVID-19, occorre tener conto di quanto segue:

- linee specifiche di sostegno finanziario alle ONG che sostengono i gruppi vulnerabili, come nella situazione attuale molte ONG riferiscono che i loro flussi di raccolta fondi sono stati interrotti;
- meccanismi per segnalare alle autorità nazionali casi vulnerabili con dati disaggregati in caso di disabilità, al fine di creare una migliore panoramica della dimensione e del tipo di sostegno necessari ai gruppi vulnerabili;
- più lavoro per valutare come possono essere sostenute le reti di aiuto informale;
- misure volte a colmare le lacune individuate in molti Stati membri in cui le autorità nazionali non sono in grado di fornire un rapido sostegno alle persone con disabilità e anzianità vulnerabili, come previsto dal regolamento 516/2014 articolo 33.

Per quanto riguarda i finanziamenti, il Fondo per l'asilo, la migrazione e l'integrazione (AMIF) può sostenere i gruppi vulnerabili, compreso il sostegno ai servizi sanitari. Nel caso della Grecia, dal 2017 è stato finanziato un programma globale di sostegno alla salute nell'ambito dell'AMIF e attuato dall'Organizzazione nazionale della sanità pubblica. Il progetto mira ad affrontare le esigenze sanitarie e psicosociali delle persone che vivono nei campi aperti sulla terraferma e nei centri di accoglienza e identificazione delle isole (hotspot), attraverso la fornitura di personale medico, medici e infermieri. Tra le altre cose, è stata abilitata un'assistenza specifica al fine di garantire un'assistenza adeguata alle persone affette da malattie croniche o disabilità. Il bilancio del programma ammonta a 37,5 milioni di euro di contributo dell'UE. Nella situazione attuale, la Commissione è in costante comunicazione con le autorità greche in merito al piano nazionale in vigore per far fronte alla gestione della situazione COVID-19, riguardante in gran parte i migranti nei centri di accoglienza e di identificazione delle isole e dei campi. La Commissione è pronta a sostenere le autorità greche in termini operativi al fine di proteggere tutti i migranti, compresi quelli con disabilità, e prevenire la diffusione del virus.

**- Aiuti di Stato.**

Le norme temporanee che la Commissione ha adottato in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri dell'UE di mettere in atto misure per fornire un sostegno eccezionale alle imprese in quasi tutti i settori. Tuttavia, l'impostazione di tali misure di sostegno, nonché la decisione di concedere il sostegno alle singole imprese e di garantire una risposta comprensiva di invalidità al COVID-19 rimangono di competenza di ogni Stato membro.

- **Accesso al sostegno dell'UE** La Commissione apprezzerrebbe tutti i dati che il Forum europeo per la disabilità può avere sulle esigenze e sulle migliori pratiche per garantire l'accesso delle persone con disabilità a sostenere nelle regioni e in settori dell'UE, ad esempio l'accesso alle attrezzature di protezione personale.

Quando si propongono misure COVID-19, occorre tener conto di quanto segue:

- linee specifiche di sostegno finanziario alle ONG che sostengono i gruppi vulnerabili, come nella situazione attuale molte ONG riferiscono che i loro flussi di raccolta fondi sono stati interrotti;
- meccanismi per segnalare a le autorità nazionali casi vulnerabili con dati disaggregati in caso di disabilità, al fine di creare una migliore panoramica della dimensione e del tipo di sostegno necessari ai gruppi vulnerabili;
- più lavoro per valutare come possono essere sostenute le reti di aiuto informale;
- le misure volte a colmare le lacune individuate in molti Stati membri, dove le autorità nazionali non sono in grado di fornire un rapido sostegno